



SENTENZA N. 383/2024

REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Rossella Cassaneti in funzione di Giudice unico delle pensioni ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso iscritto al n. **74107/PC** del registro di Segreteria, presentato in data 16/10/2023 da **(omissis)** (C.F. CLDGVS46A04F839A), nato **(omissis)** rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Baldassarre (p.e.c.: baldassarre.francesco@ordavvle.legalmail.it) in virtù di mandato in calce al ricorso ed elettivamente domiciliato presso il surriportato indirizzo di posta elettronica certificata, nonché presso il suo studio in Lecce alla via Duca D'Aosta n. 19, contro INPS per l'esatta e piena esecuzione della sentenza n. 440/2019 di questa Sezione Giurisdizionale;

Esaminati i documenti e gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 3 luglio 2024 gli Avvocati Bruno Ricciardelli per delega del procuratore costituito, in difesa del ricorrente e Vincenzo Di Maio per l'Ufficio Avvocatura INPS;

RITENUTO IN FATTO

Con il ricorso il signor **(omissis)**, già dipendente dell'ASL CE1 cessato dal servizio in data 31/12/2013 e titolare dall'1/1/2014 di trattamento pensionistico Cat. V.O., ha agito per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 440/2019 di questa Sezione Giurisdizionale, accertativa del suo diritto alla *"riliquidazione delle*

competenze pensionistiche alla stregua dell'integrazione contributiva versata dal datore di lavoro in esecuzione della delibera del 5 febbraio 2008, oltre alle somme accessorie per rivalutazione ed interessi, da calcolarsi secondo i [...] criteri" indicati dalla medesima decisione [*"interessi maturati sui ratei pensionistici richiesti, cui andrà aggiunto il maggior importo tra la svalutazione e gli interessi (cd. trattamento differenziale) per ogni periodo di riferimento, determinato tenuto conto delle percentuali di interessi legali e dell'indice ISTAT di cui all'art. 150 disp. att. c.p.c., rilevato anno per anno, da applicare agli importi pensionistici spettanti alle singole scadenze, a far data dalla maturazione del diritto al trattamento pensionistico fino al soddisfacimento del credito"*]. Il ricorrente ha lamentato in gravame che l'INPS, nonostante l'avvenuto passaggio in giudicato della decisione in parola, non le abbia dato esecuzione, disattendendo tra l'altro le due diffide e il sollecito all'uopo inoltrati (a mezzo P.E.C., rispettivamente in data 13/4/2022, 26/7/2022 e 1/9/2022) dalla Difesa del (omissis). Sviluppate ampie premesse, in gravame si conclude affinché la Sezione voglia:

"- accertare l'inottemperanza della sentenza della Corte dei Conti n. 440 del 08/10/2019;

- condannare l'INPS a provvedere alla riliquidazione del trattamento pensionistico e dei conseguenti arretrati alla stregua dell'integrazione contributiva versata dal datore di lavoro in esecuzione della delibera del 5 febbraio 2008, oltre alle somme accessorie per rivalutazione ed interessi, da calcolarsi secondo i criteri individuati dalla sentenza medesima, entro un termine congruo non superiore a gg. 30;

- nominare sin d'ora un Commissario <ad acta> per l'ipotesi di perdurante

inottemperanza dell'Istituto intimato oltre il suddetto termine e assegnare, altresì, a quest'ultimo un congruo termine per provvedere non superiore a gg. 30;

- fissare, ai sensi dell'art. 218, co. 4, lett. d), del D.Lgs. n. 174/2016 una somma dovuta dall'Amministrazione intimata per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ulteriore ritardo nell'esecuzione;

- porre a carico dell'INPS intimato le spese per l'eventuale attività del Commissario ad acta;

- condannare l'Inps di Caserta al pagamento delle spese e del compenso professionale relativi al presente giudizio, oltre che al rimborso del contributo unificato".

In data 27/3/2024 l'INPS si è costituito in giudizio per il tramite del proprio Ufficio Avvocatura, nella persona dell'Avv. Nicola Di Ronza, mediante memoria a difesa in cui ha chiesto che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere, previo rinvio della trattazione della causa, segnalando che:

"L'ottemperanza necessita di diversi passaggi tra uffici diversi atteso che la partita di pensione è stata trasferita alla sede di INPS Brindisi per competenza il 13/9/2012 in seguito al trasferimento di residenza del titolare. La variazione di competenza amministrativa è anche alla base dei ritardi nell'esecuzione della sentenza. Come comunicato dalla sede di Caserta le rettifiche in posizione assicurativa sono state effettuate e ciò consentirà la riliquidazione della pensione ad opera della sede INPS di Brindisi".

Con ordinanza a verbale del 10/4/2024, considerata altresì la mancata opposizione di controparte attrice, la discussione della causa è stata rinviata all'odierna udienza.

In data 19/6/2024 l'INPS ha depositato, *“A conferma dell'avvenuta ottemperanza della sentenza n. 440/2019, [...] il provvedimento di liquidazione emesso dall'INPS di Brindisi, il cedolino di maggio 2024 attestante il pagamento delle somme dovute per capitale, nonché il pagamento degli interessi avvenuto in data 29/4/2024”*; ha depositato altresì *“nota dell'INPS di Brindisi che specifica che la somma dovuta per interessi è al lordo di € 9885,37 e al netto di € 7611,73”*. Alla pubblica udienza odierna l'Avv. Ricciardelli ha aderito alla richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere, chiedendo peraltro la condanna alle spese di controparte, avendo l'INPS adempiuto successivamente alla proposizione del ricorso. L'Avv. Di Maio ha insistito per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, chiedendo la compensazione delle spese e rimettendosi sul punto alle valutazioni del Giudice Monocratico. Il giudizio è stato, quindi, trattenuto per la decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La questione all'attenzione del Giudice Monocratico, verte sulla mancata esecuzione della sentenza n. 440/2019 di questa Sezione Giurisdizionale, già emessa a definizione del giudizio n. 60473/PC, con riconoscimento del diritto di (omissis) al ricalcolo del trattamento pensionistico in considerazione *“dell'integrazione contributiva versata dal datore di lavoro in esecuzione della delibera del 5 febbraio 2008, oltre alle somme accessorie per rivalutazione ed interessi, da calcolarsi secondo i [...] criteri”* indicati dalla medesima decisione [*“interessi maturati sui ratei pensionistici richiesti, cui andrà aggiunto il maggior importo tra la svalutazione e gli interessi (cd. trattamento differenziale) per ogni periodo di riferimento, determinato tenuto conto delle percentuali di interessi legali e dell'indice ISTAT di cui all'art. 150 disp. att. c.p.c., rilevato anno per anno,*

da applicare agli importi pensionistici spettanti alle singole scadenze, a far data dalla maturazione del diritto al trattamento pensionistico fino al soddisfacimento del credito”].

Premesso che il giudice dell’ottemperanza, a mente dell’art. 218, co. 6, C.G.C., è competente a conoscere di tutte le questioni relative all’esatta ottemperanza, nel caso di specie emerge l’avvenuta integrale soddisfazione delle pretese del ricorrente in corso di causa, documentalmente dimostrata dall’INPS e avvalorata dall’assenso sul punto di parte ricorrente manifestato all’odierna udienza; il che induce il Giudicante a reputare sussistenti le condizioni per dichiarare l’intervenuta cessazione della materia del contendere.

Riguardo la regolazione delle spese di lite inerenti il presente giudizio di ottemperanza, si osserva che risulta meritevole di adesione la doglianza difensiva riguardo l’inattività dell’INPS, che non può reputarsi sufficientemente giustificata -stante l’esecuzione della sentenza n. 440/2019 avvenuta solo di recente e cioè più di quattro anni dopo la sua pubblicazione- dalla circostanza -rappresentata dall’Ufficio Avvocatura INPS nella nota a difesa del 27/3/2024- che *“L’ottemperanza necessita di diversi passaggi tra uffici diversi atteso che la partita di pensione è stata trasferita alla sede di INPS Brindisi per competenza il 13/9/2012 in seguito al trasferimento di residenza del titolare. La variazione di competenza amministrativa è anche alla base dei ritardi nell’esecuzione della sentenza”*. Deve, altresì, considerarsi che il (OMISSIS) ha inviato all’Istituto previdenziale, prima della proposizione del ricorso, ben due diffide e un sollecito nell’anno 2022, ciascuno rimasto inascoltato e privo di esito.

Il ritardo nell’adempimento lamentato da parte ricorrente, pertanto, si rivela concretamente rilevabile, con la conseguenza che il Giudicante condanna l’INPS

alla rifusione alla medesima parte ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in € 750,00 onnicomprensivi.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

In composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico consigliere Rossella Cassaneti, definitivamente pronunciando, DICHIARA l'intervenuta CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE e CONDANNA l'INPS alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite, liquidate in € 750,00 onnicomprensivi.

Così deciso in Napoli, nella pubblica udienza del giorno 3 luglio 2024.

IL GIUDICE MONOCRATICO (Rossella Cassaneti)

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 08.07.2024

Il Direttore della segreteria (Maurizio Lanzilli)